

**APPALTI - LAVORI - VARIANTI PROGETTUALI - SOLUZIONI MIGLIORATIVE - DIFFERENZA - ESCLUSIONE DALLA GARA - E' LEGITTIMA**

La differenza tra varianti e soluzioni migliorative progettuali si basa sulla intensità e sul grado delle modifiche apportate dall'operatore economico in quanto le soluzioni migliorative hanno ad oggetto gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni, sulla base del progetto posto a base di gara, e possono essere sempre introdotte in sede di offerta, mentre le varianti incidono sulla struttura, funzione e tipologia del progetto e necessitano della preventiva autorizzazione della stazione appaltante. E' quindi legittima l'esclusione dalla gara del concorrente che, in violazione delle prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara, le quali consentano esclusivamente proposte migliorative, introduca nell'offerta una variante sostanziale, idonea ad alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

**TAR, Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza n.1159/2018**

Publicato il 04/12/2018

**N. 01159/2018 REG.PROV.COLL.**

**N. 00394/2018 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 394 del 2018, proposto da Edilscavi Bonomelli s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandataria del R.T.I. costituendo con mandanti DAPAM s.r.l. e Fasanini s.r.l., da DAPAM s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e da Fasanini s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avv.ti Giovanni Sala, Giuseppe

Gortenuiti e Antonio Sala, con domicilio digitale di cui all'indirizzo PEC contenuto nell'atto introduttivo del giudizio

***contro***

Unione dei Comuni della Valsaviore, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Ballerini, con domicilio digitale di cui all'indirizzo PEC contenuto nell'atto di costituzione in giudizio e domicilio fisico presso lo studio del medesimo legale, in Brescia, viale della Stazione n. 37

***nei confronti***

- Giudici S.p.A., in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;

- F.lli Trentini s.r.l., quale Capogruppo del costituendo R.T.I. con Giudici S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Epicoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio, in Brescia, alla via Lattanzio Gambarà n. 75

***per l'annullamento***

- della determinazione della Commissione Giudicatrice della gara di appalto per i lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza del versante con realizzazione di Galleria artificiale lungo la S.P. 84 Berzo Demo – Cevo al km 7 in località Valzelli in Comune di Cevo", adottata nella seduta riservata del 9 marzo 2018 e risultante dal verbale di gara n. 2 della medesima seduta, che ha escluso l'offerta presentata dal costituendo R.T.I. tra le società ricorrenti;

- della nota del Responsabile del Procedimento in data 21 marzo 2018, prot. n. 1011/018), che ha comunicato alle società ricorrenti la determinazione di esclusione adottata dalla Commissione;

- della determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 95 del 10 aprile 2018, che ha disposto l'aggiudicazione della gara per l'affidamento dell'appalto in questione al R.T.O.E. F.lli Trentini s.r.l. – Giudici S.p.A.;

nonché, per quanto possa occorrere, del bando di gara mediante procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto in questione, pubblicato sulla G.U. del 2 febbraio 2018 e sul profilo del committente in data 6 febbraio 2018, del disciplinare di gara, nella parte in cui escludono varianti al progetto a base di gara; nonché del progetto esecutivo posto a base della gara, nella parte in cui prevede la realizzazione di *“nuova galleria paramassi con struttura tipo prefabbricato a sbalzo della ditta Tensiter S.p.A.”*

*e per la condanna*

al risarcimento dei danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Unione dei Comuni della Valsaviore e di F.lli Trentini s.r.l. quale Capogruppo del Costituendo R.T.I. con La Giudici S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2018 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Con bando pubblicato sulla G.U. del 2 febbraio 2018 e sul profilo del committente in data 6 febbraio 2018, l'Unione dei Comuni della Valsaviore indiceva una gara mediante procedura aperta, sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, per l'assegnazione dell'appalto dei *“Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del versante con realizzazione di Galleria artificiale lungo la S.P. 84 “Berzo Demo – Cevo” al km 7 in località Valzelli in comune di Cevo”*.

Il bando prevedeva l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo predisposto dall'Amministrazione, il quale prevedeva la realizzazione di *“nuova galleria paramassi con struttura tipo prefabbricata a sbalzo della ditta Tensiter s.p.a.”* (voce 41/41 NP06, pag. 34 del computo metrico estimativo, doc. 6).

Il bando e il disciplinare di gara, contenente norme integrative al bando, escludevano l'ammissibilità di varianti al progetto a base di gara; il disciplinare, peraltro, al punto 4.1.1., lett. d), espressamente ammetteva *“miglioramenti allo stesso, in funzione del miglioramento tecnico e prestazionale degli elementi di valutazione”*.

Alla gara partecipava il costituendo RTI fra le tre società ricorrenti (Edilscavi Bonomelli s.r.l., Dapam s.r.l. e Fasanini s.r.l.), il quale presentava un'offerta tecnica che prevedeva, fra l'altro, una miglioria alla soluzione prefabbricata prevista dal progetto esecutivo per la struttura portante della galleria.

A fronte della struttura prefabbricata prevista dal progetto esecutivo, costituita da una successione di elementi di cemento armato composti di tre corpi già collegati tra loro da tondini in acciaio che costituiscono le armature tese della struttura e un elemento prefabbricato di prolungamento della copertura a sbalzo, la proposta del RTI ricorrente prevedeva una struttura con elementi prefabbricati distinti, con struttura verticale costituita da lastre "premuro" e struttura orizzontale (copertura) in lastre prefabbricate.

Tale soluzione, già applicata in cantieri con dimensioni delle opere analoghe a quella in progetto, risulterebbe del tutto equivalente a quanto previsto dal progetto esecutivo in termini di aspetto e valenza architettonica, di forze scaricate sui vincoli e di funzionalità; e, al tempo stesso, garantirebbe una serie di migliorie in termini di resistenza e durata, oltre che di semplicità di posa e di gestione del cantiere, che consentirebbero, fra l'altro, di limitare la chiusura totale della viabilità durante il cantiere.

In particolare, il sistema proposto, che ha una procedura di messa in opera più semplice e rapida, consente di limitare la chiusura completa

della strada da 60 giorni a soli 15 giorni e di ridurre da 425 a 358 i giorni previsti per l'esecuzione dei lavori.

La Commissione giudicatrice, nella seduta del 9 marzo 2018, deliberava di escludere l'offerta del costituendo RTI delle società ricorrenti, rilevando che l'offerente, pur affermando che la propria proposta *“garantisce l'equivalenza in termini di aspetto e valenza architettonica, di forze scaricate sui vincoli e di funzionalità”* a quella prevista dal progetto esecutivo, *“non ne fornisce alcuna dimostrazione oggettiva ... e non allega alcuna idonea documentazione prevista allo scopo; documentazione che peraltro, nell'ipotesi fosse stata fornita, non avrebbe potuto superare l'ostacolo del divieto di introdurre varianti al progetto posto a base di gara”*.

Ad avviso della commissione, infatti, l'elemento offerto dalla ricorrente *“rientra pacificamente nella fattispecie di varianti peraltro non ammesse dal citato punto II.2.10) del bando (essendo precluso alla Stazione appaltante una modifica dell'offerta, operata mediante lo stralcio dell'elemento contestato o l'attribuzione allo stesso di un valore nullo, l'elemento offerto non può trovare ingresso), con la conseguenza dell'inammissibilità dell'offerta tecnica, in applicazione delle disposizioni del Disciplinare di Gara, punto 4.1.1 lettera e), in quanto in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili di cui alla citata lettera d) del punto 4.1.1 del predetto disciplinare”*.

Tale disposizione stabilisce che *“l'Offerta tecnica non può prevedere varianti al progetto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione del miglioramento tecnico e prestazionale degli elementi di valutazione, fermi restando i limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di alcuna modifica, riportati nel*

*disciplinare stesso, tra i quali l'invariabilità/inalterabilità delle strutture portanti verticali e orizzontali".*

2. Queste le censure articolate con il presente mezzo di tutela:

*1) Violazione dell'art. 95, commi 6 e 14, del D.Lgs. 50 del 2016. Violazione del punto 4.1.1., lett. d), del disciplinare di gara. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione.*

Nel rammentare come, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, le soluzioni migliorative si differenzino dalle varianti in quanto:

- mentre le prime possono liberamente esplicitarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico
- le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante;

parte ricorrente osserva che le varianti progettuali migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera devono sempre ritenersi ammissibili, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, dovendosi ritenere che la possibilità di proporre soluzioni migliorative sia insita nella scelta stessa del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Anche il disciplinare di gara, del resto, pur escludendo l'ammissibilità di varianti al progetto posto a base di gara, espressamente consentiva

*“miglioramenti allo stesso, in funzione del miglioramento tecnico e prestazionale degli elementi di valutazione”.*

Nel caso di specie, il progetto esecutivo prevedeva la realizzazione, di una “nuova galleria paramassi con struttura prefabbricata a sbalzo della ditta Tensiter Sp.a.” (voce 41/41 NP 06, pag. 34 del computo metrico estimativo).

Si tratta di una struttura prefabbricata costituita da una successione di elementi in cemento armato composti di tre corpi già collegati tra loro da tondini in acciaio che costituiscono le armature tese della struttura e un elemento prefabbricato di prolungamento della copertura a sbalzo.

Nel progetto esecutivo si faceva, dunque, riferimento alla struttura tipo prefabbricata della ditta Tensiter s.p.a., che ha brevettato uno specifico modello di struttura.

Sostiene in proposito parte ricorrente che l’indicazione contenuta nel progetto esecutivo debba ritenersi vincolante solo per ciò che concerne i caratteri strutturali e funzionali essenziali del tipo di struttura, che la rendono idonea a svolgere la funzione che la struttura stessa è destinata ad assolvere: non potendosi ritenere che si sia inteso prescrivere inderogabilmente l’acquisto di quello specifico prodotto della ditta Tensiter, con conseguente preclusione di qualsiasi altra struttura, ancorché, in ipotesi, perfettamente equivalente a quest’ultima sotto il profilo strutturale e funzionale.

L’inderogabile prescrizione di una specifica struttura, corrispondente al modello prodotto da una determinata ditta, renderebbe, d’altra parte, la

previsione del progetto esecutivo palesemente illegittima, essendo chiaramente irragionevole il vincolo imposto alle ditte concorrenti di attenersi al modello realizzato dalla specifica ditta in questione anche nell'ipotesi in cui esistano soluzioni del tutto equivalenti e in grado di rispondere addirittura in maniera più piena e più adeguata alle finalità perseguite dall'amministrazione appaltante.

Le società ricorrenti hanno proposto un sistema di elementi prefabbricati della struttura portante della galleria che, in luogo della struttura prefabbricata prodotta dalla ditta Tensiter, è costituito da elementi prefabbricati distinti, con struttura verticale costituita da lastre "premuro" e struttura orizzontale (copertura) in lastre prefabbricate.

Si tratta, come risulta dalla relazione descrittiva dell'offerta tecnica, di una soluzione equivalente a quella indicata nel progetto esecutivo in termini di aspetto e valenza architettonica, di forze scaricate sui vincoli e di funzionalità; e che rappresenta, anzi, una soluzione migliorativa, sia in termini di resistenza e durabilità, sia in termini di semplicità di posa e di gestione del cantiere, consentendo, fra l'altro, di limitare la chiusura totale della viabilità durante il cantiere.

Se sotto l'aspetto estetico, architettonico e dimensionale, le due soluzioni presentano la medesima finitura del calcestruzzo a vista, le medesime distanze tra i giunti degli elementi verticali e orizzontali, le medesime dimensioni, smussi e forma della parte inclinata terminale dello sbalzo, sotto l'aspetto strutturale la soluzione proposta dalla ricorrente sarebbe totalmente rispettosa della prestazionalità strutturali richieste dal progetto

originario a base d'asta, essendo unicamente caratterizzata da modalità costrittive diverse.

Nell'affermare che *“l'elemento offerto da codesto operatore economico rientra pacificamente nella fattispecie di varianti peraltro non ammesse”*, la Commissione giudicatrice avrebbe omesso di indicare le ragioni per le quali la soluzione proposta risulterebbe sostanzialmente difforme da quella prevista dal progetto esecutivo ed inidonea a soddisfare le esigenze della stazione appaltante.

Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, la soluzione prospettata nell'offerta tecnica delle ricorrenti integri la presenza di una soluzione migliorativa, e non di una variante al progetto posto a base di gara, con conseguente illegittimità dell'esclusione dell'offerta, e, in via derivata, dell'aggiudicazione dell'appalto a favore di altro Raggruppamento concorrente.

## *2) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.*

Ove si dovesse interpretare la previsione del progetto esecutivo come diretta a imporre inderogabilmente la specifica struttura prefabbricata prodotta dalla ditta Tensiter, tale previsione dovrebbe ritenersi illegittima, con riveniente illegittimità del progetto esecutivo, nonché delle previsioni del bando e del disciplinare di gara che imponessero l'esclusione delle offerte ad esso non conformi.

Secondo quanto dalla parte ricorrente sostenuto, una previsione che imponesse alle ditte concorrenti di attenersi a uno specifico modello di struttura prefabbricata, identificato inderogabilmente con quello

prodotto da una determinata ditta, risulterebbe palesemente irragionevole, in quanto non correlata ad alcun apprezzabile interesse della stazione appaltante, ove portasse a escludere l'ammissibilità di qualsiasi soluzione difforme da quella indicata, ancorché perfettamente equivalente a quest'ultima sotto il profilo strutturale funzionale e di aspetto.

Evidente sarebbe, in questo caso il *vulnus* al principio della libera concorrenza, che deve informare non solo la fase della valutazione delle offerte ma anche quella, prodromica, della formazione della disciplina di gara.

*3) Violazione dell'art. 6 della legge 241 del 1990. Violazione del punto 4.1.1., lett. b.2), del disciplinare di gara. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e insufficienza della motivazione*

Nell'osservare come la proposta offerta tecnica fosse corredata da una relazione descrittiva che illustrava la miglioria apportata alla soluzione prefabbricata prevista, specificando i miglioramenti introdotti e le fasi di lavoro (la quale era, a sua volta, integrata da apposita tavola grafica), esclude parte ricorrente che l'offerta possa ritenersi carente degli elementi prescritti dal disciplinare di gara.

E comunque, ove la Commissione avesse nutrito dei dubbi sul carattere effettivamente migliorativo della soluzione proposta, avrebbe dovuto, prima di procedere all'esclusione dell'offerta, chiedere i necessari chiarimenti al R.T.I.: non potendo, nel caso di specie, ritenersi precluso il ricorso al soccorso istruttorio dalla previsione di cui all'art. 83, comma 9,

del codice degli appalti, che esclude l'attivazione della relativa procedura nell'ipotesi di irregolarità essenziali dell'offerta tecnica, dal momento che non si sarebbe trattato di integrare un'offerta essenzialmente carente, ma, eventualmente, di acquisire elementi che consentissero alla Commissione di apprezzare convenientemente le migliorie apportate al progetto e di risolvere i dubbi che potevano sussistere al riguardo.

3. Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

Sollecita ulteriormente parte ricorrente il riconoscimento del pregiudizio asseritamente sofferto a seguito dell'esecuzione dell'atto impugnato, con riveniente accertamento del danno e condanna dell'Amministrazione intimata alla liquidazione della somma a tale titolo spettante.

Si sono costituiti in giudizio:

- l'Unione Comuni della Valsavioire
- F.lli Trentini s.r.l., quale Capogruppo del costituendo R.T.I. con Giudici S.p.A.

parimenti contestando la fondatezza delle esposte doglianze, con conseguente richiesta di reiezione dell'impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 28 novembre 2018.

## DIRITTO

1. Con ordinanza n. 199 del 4 maggio 2018, questa Sezione:

*“ rilevato come l'offerta della ricorrente sia stata esclusa dalla gara de qua in quanto, come leggesi nel verbale della Commissione giudicatrice in data 9 marzo 2018,*

*l'elemento offerto dal R.T.O.E. odierno ricorrente "rientra pacificamente nella fattispecie di varianti peraltro non ammesse dal ... punto II.2.10) del bando (essendo precluso alla Stazione appaltante una modifica dell'offerta, operata mediante lo stralcio dell'elemento contestato o l'attribuzione allo stesso di un valore nullo, l'elemento offerto non può trovare ingresso), con la conseguenza dell'inammissibilità dell'offerta tecnica, in applicazione delle disposizioni del Disciplinare di Gara, punto 4.1.1 lettera e), in quanto in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili di cui alla citata lettera d) del punto 4.1.1 del predetto disciplinare".*

*- preso atto che la disposizione da ultimo richiamata stabilisce che "l'Offerta tecnica non può prevedere varianti al progetto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione del miglioramento tecnico e prestazionale degli elementi di valutazione, fermi restando i limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di alcuna modifica, riportati nel disciplinare stesso, tra i quali l'invariabilità/inalterabilità delle strutture portanti verticali e orizzontali";*

*- preso atto, ulteriormente, come la parte ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, abbia evidenziato che la soluzione progettuale dalla medesima proposta introduca "una miglioria alla soluzione prefabbricata prevista dal progetto esecutivo per la struttura portante della galleria. In sostanza, a fronte della struttura prefabbricata prevista dal progetto esecutivo, costituita da una successione di elementi di cemento armato composti di tre corpi già collegati tra loro da tondini in acciaio che costituiscono le armature tese della struttura e un elemento prefabbricato di prolungamento della copertura a sbalzo, la proposta del RTI ricorrente prevede una struttura con elementi prefabbricati distinti, con struttura verticale costituita da lastre "premuro" e struttura orizzontale (copertura) in lastre prefabbricate. La soluzione*

*proposta, già applicata in cantieri con dimensioni delle opere analoghe a quella in progetto, risulta come dichiarato dalla ricorrente nella relazione descrittiva dell'offerta tecnica e come si attesta anche nella nota tecnica a firma dell'ing. Scalvinoni Gianlorenzo (doc. 8), del tutto equivalente a quello previsto dal progetto esecutivo in termini di aspetto e valenza architettonica, di forze scaricate sui vincoli e di funzionalità e, al tempo stesso, garantisce una serie di migliorie in termini di resistenza e durata, oltre che di semplicità di posa e di gestione del cantiere, che consentirebbero, fra l'altro, di limitare la chiusura totale della viabilità durante il cantiere. In particolare, il sistema proposto, che ha una procedura di messa in opera più semplice e rapida, consente di limitare la chiusura completa della strada da 60 giorni a soli 15 giorni e di ridurre da 425 a 358 i giorni previsti per l'esecuzione dei lavori (doc. 9)";*

[...]

*"- preso atto che, sulla base delle risultanze documentali di causa, non è dato poter evincere, allo stato, una compiuta qualificazione dell'elemento progettuale offerto dal R.T.I. ricorrente alla stregua di una "proposta migliorativa", piuttosto che di una "variante"; per una approfondita valutazione della quale, è necessario sottoporre la soluzione progettuale proposta dalla parte ricorrente, in comparazione con il progetto a base di gara, all'esame di soggetto avente adeguata qualificazione tecnico-professionale, al quale demandare lo svolgimento di idonea verifica, ai sensi dell'art. 66 c.p.a.;*  
*- conseguentemente ritenuto, al fine della individuazione della professionalità alla quale demandare l'espletamento dell'incombente, di acquisire una terna di nominativi, all'interno della quale il Collegio si riserva di designare il verificatore, la cui indicazione viene rimessa al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile,*

*Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica presso l'Università degli Studi di Brescia*”;

ha assegnato, ai fini dell'indicazione dei nominativi di cui sopra, un termine pari a giorni 20 (venti), entro il quale il Responsabile del suindicato Dipartimento universitario è stato richiesto di depositare in atti del giudizio evidenza documentale relativa ai docenti, in servizio presso il Dipartimento stesso, in possesso di professionalità adeguata al fine dello svolgimento dell'incarico consulenziale di che trattasi.

A fronte di quanto come sopra disposto, il suindicato Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica presso l'Università degli Studi di Brescia, con nota acquisita in atti alla data dell'8 giugno 2018, ha indicato le tre seguenti professionalità suscettibili di adempiere l'incombente anzidetto:

- Prof. Alberto Clerici, professore associato di Geologia, Direttore del Laboratorio di Prove Materiali dell'Università di Brescia;
- Prof. Francesco Colleselli, Professore ordinario in quiescenza di Geotecnica, membro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- Prof. Ezio Giuriani, professore ordinario emerito di Tecnica delle Costruzioni, già Direttore del Laboratorio Prove Materiali dell'Università di Brescia.

Con ordinanza n. 660 del 21 giugno 2018, la Sezione ha ritenuto di investire dello svolgimento dell'incarico di verifica il Prof. Ezio Giuriani.

Ha, conseguentemente, sottoposto al medesimo il seguente quesito:

*“- preso atto che il bando di gara aveva ad oggetto l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo predisposto dall’Amministrazione, il quale prevedeva la realizzazione di “nuova galleria paramassi con struttura tipo prefabbricata a sbalzo della ditta Tensiter s.p.a.” (voce 41/41 NP06, pag. 34 del computo metrico estimativo, doc. 6);*

*- considerato che il bando e il disciplinare di gara, contenente norme integrative al bando, escludevano l’ammissibilità di varianti al progetto a base di gara; e che il disciplinare, peraltro, al punto 4.1.1., lett. d), espressamente ammetteva “miglioramenti allo stesso, in funzione del miglioramento tecnico e prestazionale degli elementi di valutazione”;*

*- esaminati i contenuti del bando di gara e del disciplinare, nonché le caratteristiche del progetto esecutivo predisposto dall’Amministrazione;*

*- esaminati il progetto e la relazione descrittiva presentati dalla ricorrente Edilscavi Bonomelli s.r.l.;*

*- valutato quanto dalla stessa Edilscavi Bonomelli sostenuto nell’atto di ricorso (ovvero, che, “a fronte della struttura prefabbricata prevista dal progetto esecutivo, costituita da una successione di elementi di cemento armato composti di tre corpi già collegati tra loro da tondini in acciaio che costituiscono le armature tese della struttura e un elemento prefabbricato di prolungamento della copertura a sbalzo, la proposta del RTI ricorrente prevede una struttura con elementi prefabbricati distinti, con struttura verticale costituita da lastre “premuro” e struttura orizzontale (copertura) in lastre prefabbricate. La soluzione proposta, già applicata in cantieri con dimensioni delle opere analoghe a quella in progetto, risulta come dichiarato dalla ricorrente nella relazione descrittiva dell’offerta tecnica e come si attesta anche nella nota tecnica a*

*firma dell'ing. Scalvinoni Gianlorenzo (doc. 8), del tutto equivalente a quello previsto dal progetto esecutivo in termini di aspetto e valenza architettonica, di forze scaricate sui vincoli e di funzionalità e, al tempo stesso, garantisce una serie di migliorie in termini di resistenza e durata, oltre che di semplicità di posa e di gestione del cantiere, che consentirebbero, fra l'altro, di limitare la chiusura totale della viabilità durante il cantiere. In particolare, il sistema proposto, che ha una procedura di messa in opera più semplice e rapida, consente di limitare la chiusura completa della strada da 60 giorni a soli 15 giorni e di ridurre da 425 a 358 i giorni previsti per l'esecuzione dei lavori")*

*indichi, con motivatamente articolata relazione, se la soluzione progettuale anzidetta configuri, rispetto al progetto esecutivo predisposto dall'Amministrazione:*

- una variante progettuale (recante modificazioni del progetto a base di gara sotto il punto di vista tipologico, strutturale e/o funzionale);*
- ovvero, una offerta migliorativa (consistente nella elaborazione di soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investano singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni)".*

2. In data 3 agosto 2018, il verificatore come sopra nominato, ha depositato la richiesta relazione, in esito all'espletamento del disposto incombente.

In essa viene sottolineato che

- "dal punto di vista tipologico, in senso generale, in base alla rappresentazione dell'unica tavola progettuale si deduce che l'offerta del ricorrente non è una variante*

*poiché offre comunque una galleria artificiale che appare identica per dimensioni, forme e funzionalità a quella del progetto base”;*

*- “dal punto di vista strutturale adopera invece materiali e tecnica costruttiva diversi (pannelli premuro e c.a. in opera contro elementi costolati autoportanti); in tal senso è una variante sostanziale rispetto al progetto esecutivo in quanto richiede nuovi e specifici calcoli strutturali, con riferimento agli aspetti statici, dinamici e caduta massi e ciò costituisce una diversa ideazione di una parte sostanziale del progetto”;*

*- “l’offerta della ricorrente è peraltro carente di maggiori dettagli, precisazioni e calcoli con riferimento al caso specifico (come peraltro prevedeva il disciplinare al punto 4.1.1. lett b 2), che avrebbero dovuto dimostrare la identità o il miglioramento delle prestazioni della struttura rispetto a quella di progetto”;*

*- “in atti è allegata (v. nota tecnica ing. Scalvinoni) soltanto una dichiarazione congiunta della ditta costruttrice (PAC) e del progettista strutturale nella quale si afferma che la soluzione della ricorrente “... è totalmente rispettosa delle prestazionali strutturali richieste dal progetto originario a base d’asta ...” e rinvia ad una fase successiva il progetto esecutivo”.*

Il verificatore ha osservato, ulteriormente, che:

*- “da quanto si rileva dall’offerta della ricorrente e dalla nota tecnica dell’ing. Scalvinoni, non si evince alcun ricoprimento dell’intero manufatto idoneo a smorzare gran parte dell’energia cinetica trasmessa dai massi in caduta. Si tratta di un intervento indispensabile che nel progetto a base d’asta è ben evidenziato e sviluppato”;*

*- “dal punto di vista funzionale, non si ravvedrebbe alcuna variante poiché la struttura offerta avrebbe potuto assolvere alle stesse funzioni e fornire le stesse*

*prestazioni di quella di progetto se fossero state dimostrate le prestazioni strutturali e fosse stato assorbimento di energia dei massi sopra il solettone”;*

*- “in base a quanto sopra argomentato la variante strutturale non può essere considerata un'offerta migliorativa poiché le soluzioni tecniche proposte incidono sostanzialmente su alcuni aspetti tipologici, strutturali e funzionali rispetto a quanto stabiliscono il progetto , il bando e il disciplinare di gara che non lasciano alcuna apertura a diverse soluzioni e comunque non è stata sviluppata ad un livello tale da porre la stazione appaltante e lo scrivente in condizioni di valutare la veridicità, la congruità e la convenienza tecnica e prestazionale”;*

*- “peraltro la soluzione offerta non evidenzia e non definisce il cunicolo d'ispezione, che invece è previsto nel progetto base che consente il controllo delle testate dei tiranti durante la vita della struttura. L'offerta prevede invece un sistema di sensori elettronici applicati a barre di armatura lenta annegati nel calcestruzzo di incerta vita utile in ambiente esposto ad eventi meteorici”.*

3. Con memoria depositata il 10 settembre 2018, l'A.T.I. ricorrente, nel rammentare di aver indicato quale proprio l'ing. Antonio Battistella, ha lamentato che il verificatore – come sopra designato da questo Tribunale – non abbia coinvolto nelle operazioni al medesimo rimesse il consulente di parte.

Ha, conseguentemente, chiesto di promuovere, presso il verificatore, l'integrazione della resa relazione, in particolare sollecitando quest'ultimo ad esprimere chiarimenti in ordine alla relazione del consulente di parte ricorrente, con particolare riferimento alle conclusioni cui è pervenuto l'ing. Battistella nel senso che *“il sistema in offerta Edilscavi... è rispettoso dei*

*parametri strutturali richiesti, non varia le prestazioni richieste e garantisce la piena capacità di resistere alle stesse ma addirittura garantisce maggiore sicurezza in quanto attenua in modo decisamente più efficace l'effetto dell'urto del masso”.*

4. Di quanto sopra preso atto, la Sezione, con ordinanza collegiale n. 943 del 3 ottobre 2018, nel dare atto della *“accogliibilità della richiesta come sopra riportata, in quanto preordinata a garantire pienezza di contraddittorio fra le parti in relazione alle conclusioni del disposto incombente istruttorio”*, ha invitato *“il verificatore, nominato nella persona del Prof. Ezio Giuriani, a prendere in esame e valutare la relazione del consulente di parte ricorrente, Ing. Antonio Battistella (depositata in giudizio alla data del 10 settembre 2018); e, conseguentemente, a formulare le proprie osservazioni con riferimento a quanto in tale documento indicato, mediante deposito in giudizio di integrazione della conclusiva relazione consulenziale entro la data del 31 ottobre 2018”*; al contempo fissando, ai fini della conclusiva trattazione della controversia, l'odierna pubblica udienza.

5. In data 31 ottobre 2018, il prof. Giuriani ha depositato in atti Relazione Integrativa alla già resa Consulenza tecnica, evidenziando che:

- *“sia dall'offerta, che dalla relazione integrativa dell'Ing. Battistella si evince che la struttura è costituita da elementi strutturali diversi da quelli del progetto base, anzi dovrebbe essere migliorativa. Lo dimostra anche il fatto che la relazione integrativa dell'ing. Battistella mira proprio a evidenziare i punti deboli del progetto base e ad illustrare le migliorie dal punto di vista strutturale del progetto offerto”*;

- *“Queste migliorie ... non sono richieste e non rientrano tra quelle previste dal disciplinare di gara, in particolare da quelle prescritte al punto 4.1.1. – punti 4a e 4b”*;

- *“In tali punti è precisato che le migliorie dell'offerta tecnica devono riguardare soltanto aspetti economico-amministrativi, ma non miglioramenti prestazionali dal punto di vista strutturale”;*
- *“anche nella Relazione dell'Ing. Battistella (come nell'offerta Edilscavi) viene solo enunciata l'intenzione di eseguire il tunnel di verifica e il riporto del terreno, ma non vi è alcun dettaglio grafico. Queste e le altre carenze evidenziate nella presente relazione ed in quella dell'1.8.2018 comportano di conseguenza il rinvio ad una fase successiva per la produzione di ulteriori elaborazioni esecutive (come peraltro è affermato negli atti della Edilscavi) indispensabili a chiarire e dimostrare quanto affermato nell'offerta Edilscavi”;*
- *“Le relazioni integrative della CTP Edilscavi contengono alcune affermazioni e alcuni calcoli strutturali che integrano la documentazione tecnica depositata in sede di gara. Le integrazioni riguardano alcune verifiche ordinarie relative al solettone di copertura e della parete contro-terra; esse non affrontano aspetti specifici e più qualificanti dal punto di vista strutturale quali il nodo soletta-parete, il nodo parete-fondazione e i collegamenti tra gli elementi prefabbricati del solettone”;*
- *“In particolare nella relazione integrativa dell'ing. Battistella vengono riportate alcune verifiche degli elementi costituenti la parete contro il versante e la copertura; relativamente alla copertura viene presentata una analisi per determinare la ripartizione trasversale del carico nel solettone. La discretizzazione a graticcio viene illustrata molto sinteticamente e pertanto lo scrivente non è in grado di esprimere un parere sulla affidabilità del modello di calcolo, mancando la descrizione dettagliata sulle assunzioni relative ai vincoli interni tra gli elementi del graticcio oltre che la natura e la rigidità adottata per gli elementi trasversali. Inoltre la valutazione della*

*ripartizione trasversale del carico viene effettuata senza considerare gli effetti del terreno di ricoprimento che oltre ad assorbire l'energia del masso in caduta contribuisce a ripartire il carico sugli elementi laterali. Si noti che l'importanza della presenza del terreno di ricoprimento era stata messa in evidenza nella relazione dello scrivente dell'1-8-18”;*

*- “Nella relazione “Osservazioni alla relazione del Verificatore nell’interesse di parte ricorrente” degli avvocati G. Sala, G. Gortenuiti e A. Sala, viene fatta la seguente dichiarazione: “... la relazione dell’ing. Battistella chiarisce ... che la parte retrostante la muratura viene eseguita geometricamente e perfettamente identica a quella di progetto base di bando come pure i tiranti(...). Verrà pure eseguito il tunnel soprastante che permette la verifica degli ancoraggi dei tiranti come (...) pure il riporto del terreno sopra la soletta previsto dal progetto originario. Si osserva che questa affermazione non era contenuta nella documentazione di gara e rimane una mera dichiarazione senza alcun documento rappresentativo e di calcolo”.*

Lo stesso verificatore ha, quindi, concluso ribadendo le valutazioni sopra espresse; e soggiungendo che *“nella relazione integrativa degli avv.ti Sala e altri e dell’ing. Battistella non viene fatto nemmeno riferimento agli aspetti carenti e potenzialmente peggiorativi del progetto Edilscavi rispetto a quello di gara, espressi nella relazione “Consulenza Tecnica D’Ufficio” del 1-8-18 : si ricorda che nella documentazione di gara Edilscavi e nella integrazione non si fa minimamente riferimento alla presenza e alle caratteristiche (geometria e proprietà meccaniche) del materiale di ricoprimento della copertura che svolge il ruolo importante di assorbire l’energia del masso in caduta”.*

Conseguentemente, ad avviso del verificatore, *“le integrazioni prodotte dall’ing. Battistella non sono esaustive per dimostrare le migliorie strutturali relative alla ripartizione del carico nel solettone e al comportamento dei nodi. Le integrazioni non dimostrano che la struttura proposta da Edilscavi sia in grado di garantire le prestazioni strutturali richieste. Nell’integrazione inoltre non viene fatto cenno al problema importante del ricoprimento del solettone con terreno idoneo e al problema del monitoraggio che erano stati sottolineati nella relazione dello scrivente del 01-08-18”*.

6. Preso atto delle conclusioni come sopra rassegnate dal verificatore, osserva il Collegio come l’elaborazione giurisprudenziale in merito alla differenza tra offerte migliorative e varianti progettuali affermi che:

- se *“le prime consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni;*

- *le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante previsione contenuta nel bando di gara ed individuazione dei requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla pubblica amministrazione”* (cfr., tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2018 n. 2853; Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2014 n. 819 e id. 7 luglio 2014, n. 3435).

Conseguentemente, *“possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i*

*caratteri essenziali delle prestazioni richieste*” (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2014, n. 1923); diversamente, non risultando ammissibili tutte quelle varianti progettuali che, traducendosi in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, alternativa rispetto al disegno progettuale originario, diano luogo ad uno stravolgimento di quest’ultimo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497).

7. Nel caso di specie, il disciplinare di gara (punto 4.1.1, lett. d) vietava le varianti, *“in funzione del miglioramento tecnico e prestazionale degli elementi di valutazione, fermi restando i seguenti limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di modifica:*

- *localizzazione dei manufatti;*
- *assetto plano-volumetrico, sagome e area di sedime; altezza e articolazioni dei manufatti;*
- *destinazioni d’uso specifiche degli spazi, salvo razionalizzazioni e miglioramenti;*
- *indici prestazionali degli elementi tecnici previsti dal progetto a base di gara, che costituiscono requisiti tecnici minimi inderogabili;*
- *strutture portanti verticali/ orizzontali/ verticali e orizzontali;*
- *larghezza dei percorsi veicolari e pedonali;*
- *area da occupare;*
- *concezione degli impianti”.*

8. Nella comunicazione di esclusione, si dà atto che:

*“- a fronte della struttura prefabbricata costituita da una successione di elementi di cemento armato composti di tre corpi già collegati tra loro da tondini in acciaio che costituiscono le armature tese della struttura e un elemento prefabbricato di*

*prolungamento della copertura a sbalzo, la proposta del R.T.O.E. sopra citato prevede una struttura con elementi prefabbricati distinti, con struttura verticale costituita da lastre "premuro" e struttura orizzontale (copertura) in lastre prefabbricate;*

*- pur considerando che l'offerente, per lo stesso elemento 1.a.7 Miglioria alla soluzione prefabbricata prevista, afferma che la propria proposta garantisce l'equivalenza in termini di aspetto e valenza architettonica, di forza scaricate sui vincoli e di funzionalità", non ne fornisce alcuna dimostrazione oggettiva, come previsto al punti 4.1.1, lett. b.2) del disciplinare e non allega alcuna documentazione idonea prevista allo scopo; documentazione che, peraltro, nell'ipotesi fosse stata fornita, non avrebbe potuto superare l'ostacolo del divieto di introdurre varianti al progetto posto a base di gara";*

conseguentemente ritenendo inammissibile l'offerta tecnica presentata dal ricorrente raggruppamento, "in quanto in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili di cui alla ... lett. d) del punto 4.1.1 del ... disciplinare".

9. Tali considerazioni merita conferma, alla luce delle valutazioni rassegnate dal verificatore (anche in esito alla disamina delle osservazioni espresse dal consulente tecnico di parte: per la quale, cfr. *supra*, sub 5), atteso che la modificazione apportata nel progetto tecnico presentato dalla parte ricorrente è insuscettibile di essere considerata una offerta migliorativa, atteso che le soluzioni tecniche proposte incidono sostanzialmente su alcuni aspetti tipologici, strutturali e funzionali rispetto a quanto stabiliscono il progetto, il bando e il disciplinare di gara.

Né – come pure osservato nella relazione depositata a conclusione del conferito incarico consulenziale – la modificazione progettuale *de qua* è stata sviluppata ad un livello tale da porre la stazione appaltante e lo scrivente in condizioni di valutare la veridicità, la congruità e la convenienza tecnica e prestazionale, come imposto dalla lettera b.2) del punto 4.1.1 del disciplinare di gara.

Conseguentemente:

- se, come si è avuto modo di rilevare, la differenza tra varianti e soluzioni migliorative apportate al progetto posto a base di gara riposa sull'“intensità” e sul “grado” delle modifiche introdotte (incidendo le varianti sulla struttura, funzione e tipologia del progetto a base di gara; e richiedendo una preventiva autorizzazione della stazione appaltante, contenuta nel bando stesso);
- e se le soluzioni migliorative (o “varianti progettuali migliorative”) hanno ad oggetto gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara, e possono essere sempre e comunque introdotte in sede di offerta (riguardando esse aspetti tecnici in grado di consentire, fatto salvo il principio della *par condicio*, alle imprese partecipanti d'individuare nell'ambito delle proprie specifiche capacità e competenze, le possibili soluzioni tecniche migliori sulla base del progetto di gara: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2017 n. 2969); non rinvia il Collegio motivazioni per discostarsi dalla valutazione espressa dal verificatore; imponendosi, quindi, la qualificazione della

componente dell'offerta tecnica di che trattasi quale inammissibile variante rispetto al progetto a base di gara.

10. Se, alla stregua di quanto sopra osservato, le censure in proposito esposte con il presente ricorso non meritano condivisione (dovendosi, rispetto a quanto già dal Collegio rilevato, come l'esclusione non sia stata disposta, per come dalla ricorrente argomentato, a fronte della previsione di una struttura difforme da quella della ditta Tensiter, alla quale si faceva riferimento nel progetto esecutivo; quanto, piuttosto, in ragione delle illustrate difformità rilevate rispetto alla connotazione strutturale di quest'ultimo), neppure accoglibile è la doglianza con la quale il ricorrente R.T.I. lamenta l'omessa attivazione, da parte della Stazione appaltante, del soccorso istruttorio.

In particolare viene sostenuto, sul punto, che laddove *“la commissione avesse avuto dei dubbi sul carattere effettivamente migliorativo della soluzione proposta, sarebbe stato suo onere, prima di procedere all'esclusione dell'offerta, richiedere i necessari chiarimenti al R.T.I.”*

Va, innanzi tutto, rammentato che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, *“le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i*

*soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa".*

Ben è a conoscenza il Collegio dell'orientamento (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 luglio 2017 n. 3781) per cui *"il comma 1-ter dell'articolo 46 ... prevede che le disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis si applicano a ogni ipotesi di mancanza incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, il che consente di ritenere astrattamente applicabile il soccorso istruttorio ... anche all'offerta tecnica e ad elementi che la compongono, con il limite di cui al precedente comma 1-bis, dell'incertezza assoluta dell'offerta".*

Nella fattispecie, l'invocato soccorso istruttorio non aveva ad oggetto componenti e/o dichiarazioni inerenti l'offerta tecnica, quanto, piuttosto, *"elementi che consentissero alla Commissione di apprezzare convenientemente le migliorie apportate al progetto"*: venendo, per l'effetto, in considerazione una richiesta di "pratica" integrazione del progetto tecnico, in quanto tale collocabile al di fuori del perimetro di legittima espansione del "soccorso istruttorio".

11. La constatata infondatezza delle censure articolate con il presente mezzo di tutela ne impone la reiezione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

12. Viene, da ultimo, in considerazione la liquidazione del compenso spettante al verificatore a fronte dell'incombente dal medesimo espletato su ordine di questo Giudice.

12.1 Nell'osservare come, con la citata ordinanza n. 600/2018, sia stato liquidato in favore del verificatore stesso un acconto a valere sul compenso, nella misura di € 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00), provvisoriamente posto a carico della parte ricorrente, rileva il Collegio che il prof. Giuriani ha depositato in atti del giudizio, alla data del 18 settembre 2018, notula riguardante il calcolo del compenso al medesimo conclusivamente spettante a fronte dell'espletamento dell'incombente affidatogli.

In tale documento viene, in particolare, indicato che, a fronte di un valore complessivo della controversia superiore ad € 516.456,90:

- gli onorari tabellari, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 30 maggio 2002, ammontano a complessivi € 7.381,32;
  - a titolo di carico della complessità ex art. 52 (10%), spetta la somma di € 738,13;
  - e, a titolo di spese forfettarie, l'importo di € 405,97;
- per un totale di € 8.525,43.

A tale ragguaglio vanno aggiunti:

- € 341,02 a titolo di C.N.P.A.I.A.;
- € 1.950,62 per I.V.A. al 22%;

pervenendosi, per l'effetto, ad un complessivo ammontare di € 10.817,06.

## 12.2 Evidenziato:

- che l'art. 66 comma 4 del Codice del processo amministrativo stabilisce che per la liquidazione del compenso al verificatore si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo verificatore;
- che la materia è disciplinata dal Decreto del Ministero della Giustizia del 20 luglio 2012 n. 140, avente per oggetto la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale del compenso per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27;
- che Il D.M. è applicabile ai funzionari o dipendenti pubblici nominati ausiliari del giudice amministrativo allorquando siano chiamati ad assolvere prestazioni analoghe a quelle rese da liberi professionisti, atteso che la predetta disciplina regolamentare assume un valore residuale e di chiusura, essendo applicabile in via analogica a casi non espressamente contemplati (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, decreto n. 1483/2016; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 29 gennaio 2018 n. 360);
- che il suddetto decreto prevede parametri di liquidazione del compenso di tipo orientativo e non vincolante (Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2016 n. 33) e appare applicabile a tutti i casi di liquidazione del compenso di professionisti;

- che il sistema si fonda sul carattere onnicomprensivo del compenso (comprendente le attività accessorie e anche gli ausiliari dei quali si sia avvalso), sull'effettività della prestazione e sulla rigorosa rendicontazione delle spese (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 22 gennaio 2018 n. 173; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 10 gennaio 2018 n. 78);
- che nel caso di specie, in considerazione della natura dell'attività svolta dal verificatore, soccorre il criterio (residuale) di cui all'art. 40 del D.M. predetto, a norma del quale *"Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, è liquidato dall'organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione"*;
- che l'art. 38 del citato D.M. stabilisce che, per le prestazioni di accertamento, il compenso deve essere liquidato, se non determinabile analogicamente, *"tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione"* (la voce è poi da ritenersi onnicomprensiva, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M.);
- che questo T.A.R. ha applicato i principi appena illustrati con sentenze 8 febbraio 2018 n. 151 e 28 giugno 2016 n. 884;

Tenuto conto:

- che la prestazione espletata è consistita nella soluzione di quesiti di complessità alta (per come indicati nell'ordinanza con la quale è stata disposta la verifica);
- che, a fronte della conclusiva relazione resa dal verificatore, quest'ultimo, giusta ordinanza di questa Sezione n. 943/2018, è stato ulteriormente officiato in ordine alla disamina delle considerazioni rassegnate dal consulente tecnico di parte (cfr. *supra*, *sub* 4);
- che la verifica è stata condotta in modo soddisfacente e nel pieno rispetto della tempistica stabilita;

Ritenuto:

- che il verificatore ha calcolato il compenso al medesimo spettante sulla base delle indicazioni di cui al D.M. 30 maggio 2002, correttamente applicando gli scaglioni di cui all'art. 11;
- che, alla luce delle precedenti riflessioni svolte, la somma richiesta appare congrua, in coerenza con i connotati della vicenda e con le attività concretamente svolte;
- che, in mancanza di elementi giustificativi, non può essere riconosciuta la voce "spese forfettarie", pari ad € 405,97;
- che, alla luce della soccombenza affermata nella sentenza di questo T.A.R., l'onere economico deve essere sopportato dalla parte ricorrente;
- che deve essere dunque liquidata a favore dell'Ing. Nicola Pirani la somma come si seguito calcolata:
  - € 8.119,46 (€ 8.525,43 - € 405,97) a titolo di compenso;
  - € 324,78 a titolo di C.N.P.A.I.A. (4%);

per un totale di € 8.444,24

- alla quale va aggiunta I.V.A. al 22% per complessivi € 1857,73

- pervenendosi, conclusivamente, ad un ammontare complessivo pari ad € 10.301,97.

Nell'osservare come da tale importo vada detratta la somma di € 1.500,00, come sopra anticipata al verificatore a titolo di acconto, consegue a ciò un residuo da corrispondere pari ad € 8.801,97.

Tale onere, alla luce della soccombenza affermata nella sentenza di questo T.A.R., rimane a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunziando in ordine al ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Condanna la ricorrente Edilscavi Bonomelli s.r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, nonché di F.lli Trentini s.r.l., entrambe costitutesi in giudizio, in ragione di € 1.500,00 (Euro mille e cinquecento/00) per ciascuna delle anzidette parti, oltre accessori come per legge.

Condanna altresì la ricorrente Edilscavi Bonomelli s.r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento degli oneri relativi alla disposta verifica, giusta la liquidazione di cui al punto 12.2 della motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 novembre  
2018 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Roberto Politi**

IL SEGRETARIO